



REPUBBLICA ITALIANA  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

composto da:

Dott. Giovanni Tedesco	Presidente
Dott. Ettore Pastore Alinante	Giudice
Dott. Paolo Andrea Vassallo	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**  
**A SEGUITO DI UDIENZA TENUTASI**  
**MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**  
**ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**

nel procedimento per reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., iscritto al n. 19352 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avverso l'ordinanza pronunciata in data 9.08.2022 depositata nel procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. di cui al N.R.G.17567/2022, emessa dal Tribunale di Napoli sez. Feriale, vertente

TRA

, nata e

elettivamente domiciliata in Lido di Camaiore (LU), Via Franceschi 7, presso e nello studio dell'Avv. Federico Pedonese (C.F.: ) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in via telematica con allegato pdf in calce al ricorso ex art.700 c.p.c. introduttivo del procedimento recante N.r.g.17567/2022.

- RECLAMANTE -

E



- RECLAMATO -

Premesso che, a seguito di apposito decreto, l'udienza del 23/09/2022 si è tenuta secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta.

Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti e provvedendo sulle istanze proposte nelle note di trattazione scritta e negli atti depositati.

**1.1.** Viene interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza pronunciata in data 9.08.2022 depositata nel procedimento ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. di cui al N.R.G.17567/2022, emessa dal Tribunale di Napoli sez. Feriale., con la quale è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Alije.

**1.2.** Oggetto dell'iniziativa dell'odierna reclamante è una segnalazione del nominativo della ricorrente effettuata dalla Amco - Asset Management Company S.p.a. presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 classificata all'interno della categoria "Rischi a scadenza" con stato di rapporto "non contestato - credito scaduto o sconfinante da più di 180 giorni"

dell'importo di 9.546.00 euro oltre che per una posizione di garanzia personale, di cui la ricorrente ha chiesto ordinarsi l'immediata revoca per aver l'istituto di credito commesso una serie di violazioni. In primo luogo la ricorrente sostiene che la segnalazione impugnata deriverebbe dalle originarie posizioni di Ambra SPV S.r.l., la cui segnalazione è stata ritenuta totalmente illegittima dall'ordinanza di accoglimento totale del reclamo ex art.669-terdecies c.p.c. depositata in data 11.01.2021 Pres.Di Salvo – Giudice Dott.Scerrato – Est.Ruggiero all'interno del quale veniva ordinato alla Ambra SPV S.r.l. di cancellare le segnalazioni presenti in Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia dalle successive posizioni di Amco – Asset Management Company S.p.a. in base alle quali il Tribunale di Napoli con Ordinanza del 28.09.2021 Pres.Tedesco – Giudice Dott.Pastore Alinante – Est.Ragozini, a seguito dell'avvenuta intervenuta rettifica dei dati da parte della Amco – Asset Management Company S.p.a. in corso di causa, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha condannato l'odierna resistente al pagamento delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale.

1.3. Parte ricorrente oltre a lamentare la illegittimità “derivata” della segnalazione, ripropone le eccezioni, già precedentemente sollevate nei predetti procedimenti, riguardanti a) la assenza di titolarità del credito in questione in capo alla Cessionaria per difetto di prova, da parte di quest'ultima, della inclusione del relativo credito nella operazione di cartolarizzazione posta in essere dapprima da Banca popolare di Vicenza ad Ambra Spv e poi da questa ad Amco S.p.A.; b) l'omessa notifica del preavviso di segnalazione ex art 125 TUB della prima e delle successive segnalanti; c) l'errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario patrimoniale della  segnalata “a sofferenza” quantomeno nella prima segnalazione.

1.4. Il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la segnalazione in quanto *“la resistente risulta aver già adempiuto all'obbligo di rettifica impostole. Nella visura storica della Centrale Rischi prodotta agli atti, infatti, l'originaria segnalazione a “sofferenza” della ricorrente è stata sostituita con la segnalazione di “rischi a scadenza” che indica, secondo la legenda allegata alla visura stessa, “finanziamenti rimborsati dal cliente secondo modalità o scadenze prefissate contrattualmente” e*

*non implica una situazione di difficoltà economica propria, invece, della segnalazione a "sofferenza". Né l'istante può dolersi dell'indicazione "credito scaduto" nella casella "stato del rapporto" essendo il credito effettivamente scaduto. Il credito vantato trae origine, infatti, come da contratto prodotto, da un mutuo a 60 mesi concesso nel 2013 e, dunque, ampiamente scaduto."*

**1.5.** La sig.ra [ ] nel reclamo in esame - oltre a contestare l'omessa verifica da parte del primo giudice che la precedente cessionaria del credito Ambra spv S.r.l. in virtù di provvedimento emesso, sempre a seguito di reclamo, avesse provveduto alla cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente - reitera le contestazioni già svolte in sede di ricorso d'urgenza evidenziando, in punto di fumus boni iuris, che Amco – Asset Management Company S.p.a., non avrebbe fornito la prova di esser titolare delle posizioni relative alla Sig.ra [ ] Ribadisce poi l'omesso preavviso di segnalazione ex art 125 TUB della prima e delle successive segnalanti.

**1.6.** Resiste al reclamo Amco – Asset Management Company S.p.a. chiedendone il rigetto e riproponendo tutte le argomentazioni svolte in prima fase.

**2.1.** Ritiene il Collegio che il reclamo sia in parte fondato e vada accolto. Occorre preliminarmente fare chiarezza in ordine all'oggetto del presente procedimento cautelare che - come risulta dalla stessa visura Centrale Rischi della Banca d'Italia del 24.06.2022 prodotta dalla ricorrente - ha ad oggetto la segnalazione del nominativo della ricorrente effettuata dalla Amco - Asset Management Company S.p.a. presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 classificata all'interno della categoria "Rischi a scadenza" con stato di rapporto "non contestato - credito scaduto o sconfinante da più di 180 giorni" dell'importo di 9.546.00 euro nonché una segnalazione per "Garanzie ricevute" con stato di rapporto "non contestato - garanzia non attivata" che per una posizione di garanzia personale pari ad € 170.000,00.

**2.2.** La precisazione che precede consente innanzi tutto di ritenere del tutto ininfluenti, nel presente procedimento, le statuizioni contenute nelle Ordinanze dei Tribunali di Napoli del 28.09.2021 Pres.Tedesco – Giudice Dott.Pastore Alinante – Est.Ragozini (doc.all.3) e di Roma dell'11.01.2021 Pres.Di Salvo – Giudice Dott.Scerrato – Est.Ruggiero (doc.all.4), che hanno entrambe ad oggetto differenti

segnalazioni. Ed in fatti dall'esame delle succitate ordinanze nonché dello stesso ricorso proposto in quelle sedi dalla odierna reclamante emerge che oggetto delle iniziative della sig.ra [ ] erano le segnalazioni della istante "a sofferenza" effettuate dagli istituti di credito (cfr. ordinanza Tribunale di Roma dell'11.01.2021 Pres.Di Salvo – Giudice Dott.Scerrato – Est.Ruggiero "a partire dal mese di settembre 2016 è iscritta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.a. per la "sofferenza" oggetto di richiesta rettifica..."; cfr. ordinanza Tribunale di Napoli del 28.09.2021 Pres.Tedesco – Giudice Dott.Pastore Alinante – Est.Ragozini che ha ad oggetto la richiesta di cancellazione della segnalazione "a sofferenza" in quanto avvenuta in spregio quanto disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza non impugnabile dell'11.01.2021).

**2.3.** Nel presente procedimento - avente ad oggetto le segnalazioni di "Rischi a scadenza" e per "Garanzie ricevute" - vengono dunque in rilievo presupposti ed effetti delle segnalazioni del tutto diversi rispetto alle diverse segnalazioni "a sofferenza" che sono state oggetto dei precedenti procedimenti cautelari e che non possono avere alcun legame di continuità (trattandosi di diverse segnalazioni di rischio) con quelle oggetto del presente procedimento.

**2.4.** È invero da osservare come parte ricorrente non abbia agito a sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. per l'attuazione delle citate ordinanze cautelari, sicché la domanda cautelare è stata soggetta a nuovo esame con riferimento alle segnalazioni effettuate a partire dal di luglio 2021.

**2.5.** Ciò premesso - risultando incontroverso che le segnalazioni impugnate riguardino le classi di rilevazione "Rischi a scadenza" e per "Garanzie ricevute" - va precisato, in relazione al sistema delle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, che è solo per le iscrizioni a sofferenza si prevede sia una <<valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente [che] non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito>>, tanto che <<La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza>>, e sia l'onere di <<informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza>>.

Per i rischi a scadenza, e per quelli a revoca, non è prevista alcuna delle due

condizioni appena indicate, poiché si tratta, propriamente, di iscrizioni che avvengono su base oggettiva e vincolata (nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Nuoro, 11.1.2011, in [ilcaso.it](http://ilcaso.it), secondo cui “Le segnalazioni in Centrale Rischi da parte degli intermediari, con la sola eccezione della segnalazione nella categoria “sofferenze”, non presentano margini di discrezionalità per il soggetto segnalante, come risulta dall'esame della normativa di settore (artt. 51, 53, 67 e 107 TUB, nonché istruzioni adottate dalla Banca d'Italia nel novembre 2001 e giugno 2004 e successivi aggiornamenti)”; Trib. Milano, 28.8.2014, *ivi*, secondo cui “La segnalazione a sofferenza, proprio per il margine di discrezionalità che la caratterizza rispetto ad altre segnalazioni in Centrale Rischi, che sono di carattere automatico, richiede all'intermediario segnalante una verifica particolarmente attenta della situazione di fatto al fine di temperare l'esigenza di contenimento del rischio creditizio e la tutela dell'interesse privato del soggetto segnalato”; Trib. Foggia, 15.11.2014, in motivazione, in banca dati Giuffrè, secondo cui nel caso dell'iscrizione a sofferenza si tratta non di “una iscrizione vincolata, come ad esempio quella riferita ai rischi a scadenza, di cui al precedente paragrafo 1.2, bensì di una iscrizione che necessita sia di una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente”).

L'art. 1.3 della Sezione II Cap. II della Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia, 19° Aggiornamento di febbraio 2020 vigente all'epoca della segnalazione del luglio 2021 intestato “Rischi a Revoca” prevede che: “Nella categoria di censimento rischi a revoca confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa. 68 Nella segnalazione non devono emergere sconfinamenti dovuti alla fluttuazione della quotazione dell'oro; gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo devono essere adeguati a quelli segnalati nell'utilizzato. Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti (c.d. insoluti). La categoria di censimento non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della

Centrale dei rischi. Non devono inoltre essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti”.

Gli artt. 2 e 3 della Sezione IV Cap. II della predetta Circolare n. 139/91 prevedono che “La classe di dati utilizzato deve essere valorizzata per i crediti per cassa e di firma e per le operazioni in pool rilevate nella sezione informativa. L'utilizzato rappresenta, nei crediti per cassa e nelle operazioni in pool, l'ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento della segnalazione... Esso corrisponde – salvo le eccezioni specificamente previste – al saldo contabile di fine mese...” e “L'indicazione del saldo medio è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca. Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione”.

**2.6.** Da tanto deriva che l'istituto non ha discrezionalità nella iscrizione dei i rischi a scadenza e a revoca sulla base di quanto rinvenuto nelle scritture contabili dell'istituto medesimo, in relazione alla classe di dati di rilevazione. Pertanto, deve concludersi che la tipologia della presente segnalazione, attenendo alla categoria di censimento "rischi a scadenza" e non già a quella di "sofferenza", osta alla fondatezza delle censure della ricorrente laddove lamentano l'omessa considerazione della generale solvibilità degli stessi, da parte della banca segnalante. Se, infatti, detta discrezionalità valutativa è presente e deve essere esercitata per le segnalazioni "a sofferenza", esplicitando la circolare che "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" (capitolo II, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia), le restanti segnalazioni ed anche quelle di "rischi a scadenza" sono prive di detta discrezionalità e la banca è vincolata ad effettuare le stesse laddove ricorrano i presupposti, a pena di irrogazione di sanzioni amministrative (così Tribunale di Nuoro 11 gennaio 2011, nonché Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005).

**2.7.** Né risulta oggetto di doglianza fondante la tutela d'urgenza della parte ricorrente la variabile di classificazione della segnalazione in ordine alla natura (non contesto) di cui all'art. 9 della sezione 3 del capitolo II.

**2.8.** Ciò rende evidente come irrilevante sia qualsiasi questione in ordine sia alla errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario patrimoniale della Sig.r[ ] non trattandosi di segnalazione a sofferenza, sia alla quantificazione del credito sottoposto alla segnalazione "rischi a revoca" nel presente procedimento in cui si verte di una segnalazione in CR, che va effettuata dalla società di credito sulla base dei dati contabili in possesso della Banca.

**2.9.** Sotto tale aspetto - e per le finalità appena citate - va pertanto condiviso il rilievo effettuato dal giudice di prima istanza che la osservato come la segnalazione riguardasse il credito scaduto, classificato come "Rischi a scadenza".

**3.1.** Ciò posto, appare fondata la doglianza di parte reclamante che lamenta l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo per non essere stata preceduta dalla comunicazione di preavviso contemplata all'art. 125 TUB.

**3.2.** Questo Collegio non ignora l'orientamento - per vero minoritario - di parte della giurisprudenza di merito che ritiene che l'eventuale violazione di detto requisito formale non determina l'automatica illegittimità della segnalazione. Si ritiene tuttavia di aderire all'opposto orientamento, sposato dal giudice di prima fase, che afferma che la segnalazione non preceduto dal rituale preavviso debba considerarsi per ciò solo illegittima.

**3.3.** In punto di diritto va premesso che l'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia così dispone: "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato."

L'art. 125 comma 3 del Testo Unico Bancario - pacificamente applicabile a caso di specie trattandosi di contratto di credito al consumo - così dispone: "I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. La Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, richiamando l'art. 125, comma 3, TUB, stabilisce peraltro che: "i finanziatori informano preventivamente il



consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma".

**3.4.** Con particolare riguardo alla regolarità della procedura di segnalazione sotto il profilo formale, va considerato che non solo le segnalazioni "a sofferenza" devono essere preceduti dal preavviso ma tutte quelle che hanno una implicazione negativa per il segnalato.

**3.5.** L'art. 4 della Sezione I Cap. I della Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia, 19° Aggiornamento di febbraio 2020 vigente all'epoca della segnalazione dispone che "Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, *viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza)*; tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione "negativa". Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione".

**3.6.** L'art. 2 della Sezione V Cap. II della Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia dispone poi che "Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) della segnalazione di classificazione a sofferenza. Se la classificazione a sofferenza è la prima informazione negativa che viene segnalata ed il cliente è un consumatore, tale informativa deve essere preventiva (art. 125 comma 3 del T.U.B). [*A tal fine è considerata negativa anche l'informazione sugli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinanti da più di 90/180 giorni)*]."

**3.7.** La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. 22-8-2018 n. 20896) che le segnalazioni effettuate per lo stato di mero inadempimento sono finalizzate a innalzare la qualità e migliorare la stabilità finanziaria del sistema creditizio e riguardano anche le insolvenze (da intendersi come situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte; si noti inoltre che il preambolo della Delib. del Garante per la protezione dei dati personali

del 16 novembre 2004, n. 8 e l'art. 2 fanno riferimento alla affidabilità e puntualità dei pagamenti e, ancora, che l'art. 1, lett. b menziona le obbligazioni inadempite derivanti sia da un mancato pagamento sia da un ritardo).

**3.8.** Cionondimeno tali finalità devono potersi coniugare con l'esigenza dei soggetti finanziati che le registrazioni delle segnalazioni a proprio carico siano giustificate e legittimate dall'osservanza di un iter procedurale che consenta loro di poter porre rimedio ad eventuali errori di segnalazione, al fine di salvaguardare la propria reputazione creditizia. Questi interessi possono trovare protezione nell'osservanza da parte dei mutuanti dei generali doveri di buona fede e correttezza che si impongono ai contraenti indipendentemente dalla vigenza di specifiche disposizioni di legge speciale, trovando il proprio referente normativo nelle previsioni codicistiche di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e la propria copertura costituzionale nel dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

Pertanto, l'obbligo di preavviso, lungi dal costituire un mero adempimento formale, consente al cliente di adoperarsi, se nelle condizioni per farlo, per evitare la segnalazione ed i suoi correlati effetti pregiudizievoli.

**3.9.** Va quindi ritenuto che presupposto indefettibile per la validità della segnalazione alla CR delle situazioni - come quella oggetto del presente procedimento - di persistente inadempimento è l'invio del preavviso imposto dalla normativa di riferimento, non condividendo questo Collegio giudicante l'opzione interpretativa che ritiene che la ragionevole prova dell'inutilità del preavviso di segnalazione (in quanto la segnalazione era corretta dal punto di vista sostanziale) renderebbe priva di rilevanza l'omissione dell'invio del preavviso. Infatti, come già statuito dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario (decisione n. 3089/2012, ma anche n. 3500/2012) essendo il preavviso un "atto privato recettizio" esso "produce i propri effetti solo quando è conforme alla fattispecie legale per esso prevista". "In secondo luogo, e soprattutto, si deve considerare che l'inevitabile sbocco logico di tale iter conduce a negare non solo il carattere recettizio della comunicazione di preavviso di segnalazione, ma la necessità stessa che tale preavviso sia inviato, con conseguente

contraddizione alla disciplina normativa di cui all'art. 4, comma 7, del Codice deontologico ed all'art. 125, comma 3, del t.u.b.. Simile esito non può essere approvato sia perché un organo che decide secondo diritto non può contraddire un testo normativo, sia perché un simile indirizzo costituirebbe un incoraggiamento rivolto agli intermediari ad omettere l'invio del preavviso. L'esperienza accumulata dall'ABF in pur breve tempo induce a ritenere che non siano pochi gli errori commessi dagli intermediari segnalanti e che rispetto a tale fenomeno l'obbligo di preavviso integra un importante strumento di contrasto. In gioco non è quindi soltanto l'interesse individuate del segnalando a tutelare la propria reputazione purgando la mora debendi, ma l'interesse generale al buon funzionamento del sistema di segnalazione dei rischi creditizi; interesse che viene evidentemente leso in tutti i casi di segnalazione errata o fuorviante" (così anche Arbitro bancario, Collegio Napoli, n. 389/2017);

**3.10.** Dunque, l'invio del preavviso deve considerarsi requisito indefettibile per la validità della segnalazione, avendo il preavviso lo scopo di consentire al segnalando di interloquire con la Banca circa la legittimità della segnalazione, oltre che lo scopo generale di tutelare la trasparenza e la correttezza delle banche dati creditizie. Così, del resto, si è pronunciata anche la giurisprudenza prevalente sia in relazione alla segnalazione al Crif sia in relazione alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: si vedano al riguardo le seguenti pronunce tutte relative alla segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, ma i cui principi valgono anche per l'analoga normativa applicabile al Crif Tribunale Brindisi, 15/05/2018, Tribunale Firenze sez. III, 30/06/2016, n. 304; Tribunale Asti, 24/06/2015; Tribunale Milano 2803/2013; Tribunale Roma 1669/13; Tribunale Napoli 2663/2013; Tribunale Salerno, 07/04/2015).

**3.11.** Incombendo sulla Banca l'onere della prova che il preavviso della segnalazione sia antecedente alla segnalazione stessa (prova nel caso di specie insussistente) deve ritenersi fondato il ricorso, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, per l'illegittimità della segnalazione del "credito scaduto o sconfinante da più di 180 giorni", per mancanza di uno dei suoi presupposti di legge.

**4.1.** Sussiste altresì il requisito del *periculum in mora* dovendosi evidenziare che esso, più che essere in *re ipsa*, può essere facilmente desunto da indici presuntivi, posto

che la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti (Tribunale Napoli, 01/12/2017, Tribunale Firenze, 11 Agosto 2017; Tribunale Lanciano 12 febbraio 2018; Tribunale Belluno, 22 Marzo 2018).

**4.2.** Detto requisito ricorre nella fattispecie, sotto il duplice profilo del pregiudizio grave ed irreparabile sia per l'immagine della parte ricorrente (risultando questi illegittimamente classificata quale "inadempiente persistente" ai soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni fornite dalle banche dati) e sia per il pregiudizio che le deriva rispetto alla possibilità di accedere al credito presso altri istituti.

**4.3.** Sotto tale aspetto risulta infatti provato che la Sig.ra [ ] è titolare della ditta [ ]” come risulta dalla visura in camera di commercio (doc.all.11 fasc. ric.).

A tale situazione consegue, a livello indiziario e presuntivo, un pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in danno del cliente, se - come nella specie - imprenditore, in quanto il mantenimento del nominativo, inibisce il normale sviluppo delle relazioni con il mondo bancario e finanziario, atteso il sospetto che investe la persona il cui nominativo sia stato ivi inserito, potendo determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, sì da creare anche difficoltà insormontabili per l'accesso al credito bancario. L'allegazione della natura di imprenditore del ricorrente, quindi, appare sufficiente a rendere probabile che egli possa subire un pregiudizio irreparabile dalla segnalazione, con conseguenti restrizioni nell'accesso al credito e nei pagamenti, dovendo ritenersi puramente eventuale la possibilità che egli operi senza relazioni commerciali con banche, mediante l'uso esclusivamente di contanti (Tribunale di Napoli, sez. III civile del 28.5.2010).

**4.4.** Inoltre nel caso di specie, la Sig.ra [ ] ha altresì fornito la prova del danno subito avendo allegato il rifiuto di un finanziamento per euro 6.000,00 da parte della Younited in data 31.03.2022 come dimostra la visura Crif depositata in atti (cfr. doc.all.1).

**4.5.** Tale periculum peraltro è già stato ritenuto sussistente sia all'interno

dell'Ordinanza del medesimo Tribunale di Roma dell'11.01.2021 laddove si afferma che "... Con riferimento al periculum in mora, la revoca dell'affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato..." sia dal Tribunale di Napoli con l'Ordinanza del 29.09.2021.

**4.6.** Le considerazioni che precedono portano invece ad escludere che ricorra il periculum in mora in relazione alla segnalazione per "Garanzie ricevute" con stato di rapporto "garanzia non attivata", posto che tale segnalazione, non rivestendo carattere di negatività, come per il diverso caso di segnalazione "a sofferenza" e di "credito scaduto" per inadempimento persistente. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con riferimento alla segnalazione per "Garanzie ricevute"

**4.7.** In tale situazione deve pertanto concedersi la invocata tutela d'urgenza e per l'effetto deve ordinarsi alla Amco – Asset Management Company s.p.a. di procurare alla ricorrente l'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente effettuata dalla Amco - Asset Management Company S.p.a. presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 classificata all'interno della categoria "Rischi a scadenza" con stato di rapporto "non contestato - credito scaduto o sconfinante da più di 180 giorni" dell'importo di 9.546.00 euro.

**5.1.** Le spese di lite dell'intero procedimento cautelare seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della parte reclamata. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi in assenza di fase istruttoria e con fase decisionale al minimo tabellare).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile in composizione collegiale, visto l'art.669 *terdecies* c.p.c., così statuisce:

- 1) ACCOGLIE parzialmente il reclamo e per l'effetto
- 2) in parziale accoglimento del ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

proposto da [ ] ORDINA alla Amco – Asset Management Company s.p.a. di procurare alla ricorrente l'immediata cancellazione della segnalazione del nominativo della ricorrente [ ] nata a


effettuata dalla Amco - Asset Management Company S.p.a. presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia a far data dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 classificata all'interno della categoria "Rischi a scadenza" con stato di rapporto "non contestato - credito scaduto o sconfinante da più di 180 giorni" dell'importo di 9.546.00 euro;

- 3) CONDANNA la Amco - Asset Management Company S.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Federico Pedonese quale procuratore antistatario di parte ricorrente, che si liquidano in € 4.151,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15% ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04/10/2022


Il Relatore

(dott. Paolo Andrea Vassallo)



Il Presidente

(dott. Giovanni Tedesco)



TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 6 OTT 2022
IL CANCELLIERE

